

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 10 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: X (calciatore attualmente tesserato per la Soc. 1), Y (già vice Presidente della Soc. 2), Z (già allenatore di base della Soc. 3) E DELLE SOCIETA' 4 E 5 (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008)

La Procura Federale ha deferito a questa CDN il calciatore X, i sigg.ri Y e Z, le società 4 e 5, loro contestando le violazioni in epigrafe trascritte.

In seguito agli accertamenti dell'Ufficio Indagini era risultato che il calciatore di cui sopra, nel corso della stagione 2005/2006, nel mentre era tesserato per la società 6, senza l'autorizzazione di quest'ultima aveva sostenuto allenamenti con le società 4 e 5 e che tale attività del calciatore era stata favorita dal sig. Z, al quale il calciatore era stato presentato dal sig. Y.

Resistono al deferimento il sigg. Z e Y a mezzo di distinte memorie, chiedendo: il primo, in via pregiudiziale il non luogo a procedere in quanto persona estranea all'ordinamento della FIGC, in via pregiudiziale subordinata il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza di questa Commissione con indicazione quale organo competente della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, in via preliminare di rito la nullità del deferimento e/o degli atti d'indagine per decorrenza dei termini, nel merito il proscioglimento per difetto assoluto di responsabilità; il secondo, la propria carenza di subordinazione al potere disciplinare della FIGC e conseguentemente della sua legittimazione passiva, in via sussidiaria l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in via del tutto subordinata e nell'ipotesi di accoglimento del deferimento la riduzione al minimo edittale della sanzione eventualmente applicata.

All'udienza fissata innanzi questa Commissione Disciplinare comparivano la Procura Federale e, a mezzo dei propri difensori, i sigg.ri Y e Z.

La Commissione, ritenuto necessario ai fini del decidere la verifica della sussistenza della richiesta di proroga delle indagini ai sensi dell'art. 27 punto 8 CGS, disponeva il rinvio del procedimento.

Acquisiti agli atti la richiesta di proroga della chiusura indagini datata 30 Giugno 2006, nonché il provvedimento di concessione della proroga di pari data, veniva fissata nuova udienza di comparizione parti e discussione, nel corso della quale la Procura Federale chiedeva sanzionarsi i deferiti per come segue: 1 mese di squalifica per il calciatore X; 6 mesi di inibizione per i Sigg.ri Y e Z; l'ammenda di € 1.000,00 per ciascuna delle società, 4 e 5.

La Società 5, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto il proscioglimento sul presupposto che tra le due società deferite non vi era stata alcuna colleganza di natura gestionale e/o

tecnica, se non quella di fruire dello stesso impianto d'allenamento e che comunque essa era rimasta del tutto estranea alla vicenda del calciatore X.

Il calciatore X ha fatto pervenire a questa Commissione una lettera datata 3 Dicembre 2008, con la quale, dando atto che all'epoca dei fatti era tesserato per la società 6, ha dedotto che spontaneamente ed accompagnato da un amico che gli faceva da interprete si era recato presso le società 4 e 5 solo allo scopo di allenarsi come portiere e che ciò gli era stato concesso dal sig. A responsabile delle due società, al quale egli si era presentato. Successivamente fu lo stesso A che gli disse che non lo poteva tesserare perché era già vincolato con altra Società. Ha altresì dedotto che non aveva mai conosciuto il sig. Z e che il sig. Y era invece conosciuto dai suoi genitori, che si erano rivolti a lui per avere consigli.

Tanto esposto in premessa, risulta a questa CDN oltre ogni ragionevole dubbio che il calciatore X, in pendenza di tesseramento con la 6, senza autorizzazione di quest'ultima, di fatto abbandonata dal calciatore, ha frequentato gli allenamenti delle società 4 e 5, che lo hanno accolto pur conoscendo trattarsi di calciatore tesserato con altri.

Risulta inoltre dagli atti che il calciatore era stato accompagnato nell'impianto calcistico dal sig. Z e che lo scopo era quello di verificarne le capacità tecniche al fine di proporlo a squadre professionistiche (dichiarazione 10 Maggio 2006 del Presidente della Società 4 Sig. B; dichiarazione del sig. C Dirigente della 5 resa il 5 Marzo 2007 all'Ufficio Indagini) e che il calciatore stesso aveva avuto contatti personali con il Sig. Y, che gli aveva spiegato che non poteva giocare per altra società in quanto già tesserato (dichiarazione del calciatore resa il 3 marzo 2007 all'Ufficio Indagini).

Sussiste pertanto la responsabilità contestata al calciatore, aggravata dalle affermazioni dello stesso contenute nella lettera di cui sopra e smentite dagli accertamenti, che è sanzionata come da dispositivo in misura superiore alla richiesta formulata dalla Procura federale.

Sussiste altresì la responsabilità contestata alle Società 4 e 5 perché entrambe hanno consentito al calciatore X di allenarsi presso il comune impianto, pur conoscendo che il calciatore stesso era tesserato per altra società.

È altresì incontestabile che il Sig. Z all'epoca dei fatti era tesserato presso il Settore Tecnico come allenatore di base.

Deve pertanto ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza di questa Commissione a decidere il deferimento di cui trattasi, essendo competente la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC ai sensi dell'art. 36 comma secondo Regolamento Settore Tecnico, con conseguente declaratoria di incompetenza come da dispositivo.

Quanto al Sig. Y, sussiste soggezione del deferito a questa Giurisdizione, in quanto tesserato all'epoca dei fatti come Vice presidente della Società 2, affiliata alla FIGC LND Beach Soccer.

Nel merito, non si rileva in atti prova certa ed effettiva sulla sussistenza delle violazioni ad esso ascritte.

La circostanza che sia stato Y a mettere il calciatore in contatto con il Z non appare pienamente provata, mentre tutte le altre circostanze emerse dalle indagini, specificatamente quella afferente il tesseramento del calciatore in favore della Società 7, procacciato da Y ma dopo lo svincolo dalla Società 6, non sembrano confortare la fondatezza del Deferimento.

P.Q.M.

La CDN commina al calciatore X la squalifica di mesi 2 (due); alla Società 4 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00); alla Società 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00); dichiara

l'incompetenza a decidere il deferimento a carico del Sig. Z; respinge il deferimento del Sig. Y.

(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VORMOLA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Ciriè Calcio a Cinque) E DELLA SOCIETA' ASD SPORTING ROSTA (all'epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque) (nota n. 1754/969pf07-08/SS/en del 15.10.2008)

Visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di mesi quattro di inibizione per il Vormola e 500,00 di ammenda per la Società ASD Sporting Rosta, osserva:

la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Luigi Vormola, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Ciriè Calcio a Cinque, nonché la Società A.S.D. Sporting Rosta, all'epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque, loro contestando le violazioni in epigrafe trascritte, in quanto nella stagione 2007/2008 era stato utilizzato in due gare del Campionato di Serie A/2 in qualità di allenatore il sig. Antonio Punzurudu che era privo di tesseramento.

Le gare erano state disputate il 17 novembre ed il 15 dicembre 2007, mentre il tesseramento del sig. Punzurudu era avvenuto con autorizzazione in deroga a decorrere dal 1° febbraio 2008.

I deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi nell'udienza fissata innanzi questa Commissione, nel corso della quale la Procura Federale, richiamati i motivi del deferimento, ha chiesto comminarsi la sanzione di mesi quattro di inibizione per il Sig. Luigi Vormola e l'ammenda di € 500,00 per la Società ASD Sporting Rosta.

Il deferimento è fondato e dev'essere accolto.

Le violazioni contestate ai deferiti risultano documentalmente provate tanto dal modulo afferente il tesseramento del Punzurudu a far data 1° febbraio 2008, quanto dalle distinte della Società ASD Ciriè Calcio a Cinque delle gare di campionato di cui sopra, nelle quali il nominativo del Punzurudu era stato inserito quale allenatore.

Le sanzioni richieste appaiono congrue e vanno pertanto accolte.

P.Q.M.

commina al sig. Luigi Vormola, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Ciriè Calcio a Cinque, l'inibizione di mesi quattro ed alla Società ASD Sporting Rosta, all'epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 10 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO BUZZI (Presidente della Soc. Crociati Noceto SSD) GIUSEPPE RAVASI (Direttore generale della Soc. Crociati Noceto SSD), MAURO SANI (Direttore sportivo della Soc. Crociati Noceto SSD) E DELLA SOCIETA' CROCIATI NOCETO SSD (nota n. 5690/339pf07-08/AM/en del 18.6.2008)**

Visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di mesi sei di inibizione per i dirigenti deferiti e 5.000,00 di ammenda per la Società Crociati Noceto SSD, osserva:

con atto del 18 giugno 2008, il Procuratore Federale Vicario, deferiva innanzi a questa Commissione i tesserati, Angelo Buzzi, Presidente della Società Crociati Noceto SSD, Giuseppe Ravasi, Direttore Generale, Mauro Sani, Direttore sportivo e la Società medesima, per rispondere, i primi tre della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 39 delle NOIF e la Società Crociati Noceto SSD, a titolo di responsabilità diretta per violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all'art. 39 delle NOIF.

I deferiti facevano pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali contestavano in radice l'assunto accusatorio.

Le indagini condotte con l'audizione di tutte le parti interessate e dei testi indicati dal denunciante consentono di ritenere infondata, perché priva di qualsiasi riscontro, la denuncia inoltrata dal Cornali. Costui, infatti, assume aver sottoscritto, in data 9 agosto 2007, il tesseramento alla presenza di numerosi altri tesserati nessuno dei quali è stato però indicato.

I testimoni indotti dal calciatore, - alcuni appartenenti alla sfera familiare altri a lui legati da indubbi motivi di interesse -, hanno riferito quanto appreso non per scienza diretta ma perché a loro narrato dallo stesso Cornali.

La situazione venutasi a creare dopo le dimissioni ed il trasferimento del tecnico sig. Osio (a cui il Cornali era gradito) ad altra società fa ritenere assolutamente improbabile il tesseramento del calciatore non voluto dalla Società e giudicato negativamente dal nuovo tecnico.

Appare, infine, doveroso sottolineare come lo stesso collaboratore della Procura federale che ha condotto le indagini e che, quindi, meglio di chiunque altro ha potuto valutare l'attendibilità dei soggetti escussi o esaminati, sia pervenuto a conclusioni che pongono in discussione la fondatezza dei fatti denunciati.

P.Q.M.

Delibera di prosciogliere Angelo Buzzi, Giuseppe Ravasi, Mauro Sani e la Società Crociati Noceto SSD dagli addebiti contestati con l'atto di deferimento

**(43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. US Ariano Irpino), ERMINIA CAPONE (Presidente della Soc. US Ariano Irpino), CIRO VIGORITO (all'epoca dei fatti ed attualmente Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Benevento Calcio SpA) E DELLE SOCIETA' US ARIANO IRPINO E BENEVENTO CALCIO SpA (nota n. 841/342pf07-08/SS/en del 29.8.2008)**

Con atto del 29.8.2008, la Procura Federale ha deferito i Sigg.ri Ciro Vigorito, Ferruccio ed Erminia Capone per le violazioni meglio specificate nell'atto di deferimento nonché la Benevento Calcio SpA e la US Ariano Irpino ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti Ciro Vigorito e la Benevento Calcio SpA hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Ciro Vigorito e la Benevento Calcio SpA hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli

artt. 23 e 24 CGS (“pena base: ammenda di € 9.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS ad ammenda di € 3.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; considerato che, nella quantificazione delle sanzioni, si è rilevata l’erronea determinazione della pena base della quale le parti, di comune accordo, hanno effettuato la relativa correzione orale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l’applicazione della sanzione della ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) al Sig. Ciro Vigorito e di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della Benevento Calcio SpA.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Dichiarato aperto il dibattimento, in assenza degli altri deferiti, la Procura Federale ha richiesto accertarsi la responsabilità degli stessi e quindi infliggersi al Sig. Ferruccio Capone la inibizione per mesi 3 (tre), alla Sig.ra Erminia Capone la inibizione per mesi 1 (uno), alla Soc. US Ariano Irpino l’ammenda di € 1.500,00.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

L’attività di indagine ha consentito di accertare che effettivamente l’US Ariano Irpino, dall’inizio del Campionato sino al 16.12.2006, ha consentito che il Sig. Montanile esercitasse le funzioni di allenatore senza essere regolarmente tesserato. La prova di tale fatto discende pacificamente sia dalle risultanze della banca dati della Federazione, sia dalle distinte di gara sia, soprattutto, dalle dichiarazioni rese dallo stesso tecnico, volte a chiarire che la guida della squadra, ancorché in assenza di tesseramento, era conseguenza di un favore personale fatto ad alcuni dirigenti amici che trovavano difficoltà a reperire un altro allenatore.

Relativamente, invece, alla posizione della Sig.ra Erminia Capone, questa Commissione ritiene che le risultanze documentali e l’assenza di qualsiasi difesa in merito fanno ritenere acclarata la responsabilità della stessa per non essersi presentata, senza addurre alcuna valida giustificazione, all’audizione disposta dall’organo inquirente.

Allo stesso modo dagli atti del procedimento risulta accertata la responsabilità del Ferruccio Capone all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Ariano Irpino.

L’accertamento della responsabilità dei Sigg.ri Ferruccio ed Erminia Capone, determina la conseguenziale responsabilità della Società.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Ferruccio Capone l’inibizione per mesi 3 (tre), alla Sig.ra Erminia Capone l’inibizione per mesi 1 (uno), alla US Ariano Irpino l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

**(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO FERRERO (DS tesserato per la Soc. US Alessandria Calcio 1912), MASSIMO PUZZANGARA (consigliere della Soc. ACD Arnuzzese), MATTEO ANTICO (calciatore tesserato per la Soc. ACD Arnuzzese) E DELLE SOCIETA' US ALESSANDRIA CALCIO 1912 E ACD ARNUZZESE (nota n. 1791/529pf07-08/GT/en del 17.10.2008)**

Con atto del 17.10.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Enrico Ferrero, il Sig. Massimo Puzangara ed il Sig. Matteo Antico per le violazioni meglio specificate nell'atto di deferimento nonché le Società US Alessandria Calcio 1912 e ACD Arnuzzese per responsabilità oggettiva la prima e diretta la seconda per i fatti ascritti ai propri tesserati.

Il deferimento trae origine dalla denuncia fatta dalla Sig.ra Lessio, madre del calciatore Matteo Antico, che lamentava il mancato deposito, da parte del Sig. Ferrero, dell'accordo teso allo svincolo dello stesso dall'US Alessandria, quando lo stesso era ancora minorenni, nonché per essere stata indotta dallo stesso Ferrero e dal Sig. Puzangara ad apporre la firma apocriфа in luogo del figlio assente sul modulo di tesseramento dello stesso, ormai divenuto maggiorenne, in favore della Società Arnuzzese.

Nel corso delle indagini, la Procura Federale ha accertato, altresì, la partecipazione del Sig. Antico ad un Torneo di Calcio a 5 con la squadra DMM X FIVE e ad alcuni allenamenti con la società sportiva Fogliabella, sebbene fosse ancora tesserato per la Società Arnuzzese.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti Enrico Ferrero e la US Alessandria Calcio hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Enrico Ferrero e la US Alessandria Calcio hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS per quanto riguarda il dirigente nella seguente misura: “pena base: ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS ad ammenda di € 500,00”, per quanto riguarda invece la Società nella seguente misura: “pena base: ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS ad ammenda di € 333,33”;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) al Sig. Enrico Ferrero e di € 333,33 (trecentotrentatre/33), a carico della US Alessandria Calcio 1912.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Aperto il dibattimento, la Procura Federale ha richiesto l'accertamento della responsabilità del Sig. Puzangara e della ACD Arnuzzese, da un lato, e del Sig. Antico, dall'altro, per i fatti agli stessi ascritti e quindi l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi tre (3)

per il predetto dirigente, dell'ammenda di € 500,00 per la Società e della squalifica per due (2) giornate per il Sig. Antico.

I deferiti, all'infuori del Sig. Antico, si sono invece riportati alla richiesta di proscioglimento contenuta nei rispettivi atti difensivi.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

L'attività di indagine ha consentito di accertare che nel settembre del 2006, tra la US Alessandria, nell'occasione rappresentata dal D.S. Sig. Berago, ed il Sig. Matteo Antico sia intervenuto accordo gratuito ed incondizionato volto allo svincolo del calciatore, che il primo, nel corso dell'audizione del 7.3.2008, ha lealmente affermato di aver dimenticato di depositare in Federazione entro il termine previsto dall'art. 108 NOIF. Ha poi aggiunto di aver comunque reso edotti della situazione la compagine sociale ed il suo successore nella carica, Sig. Ferrero, all'atto del passaggio delle consegne determinato dal suo trasferimento ad altra Società, avvenuto a cavallo dei mesi di novembre e dicembre 2006.

Sta di fatto che nel novembre 2006, anche il Ferrero – per quanto risulta dalla denuncia della Sig.ra Lessio – avrebbe omesso, più o meno volontariamente, di dare corso a tale accordo di svincolo e nel luglio del 2007 avrebbe indotto la denunciante ad apporre la firma apocrifa del figlio assente sul modulo di trasferimento temporaneo del giovane alla Società Arnuzzese, che, nell'occasione, avrebbe versato al Ferrero la somma di € 1.500,00 (non regolarmente registrata) con diritto di riscatto fissato alla cifra di € 6.000,00. Il richiamo di detti fatti, anche alla luce della richiesta di applicazione delle sanzioni da parte del Ferrero, risulta necessaria per l'accertamento della responsabilità del Sig. Puzangara.

Risulta difatti documentalmente che detto dirigente, e la US Alessandria di conseguenza, abbiano tratto profitto dalla confusione normativa nella quale si trovava la Sig.ra Lessio – che ignorava la possibilità di depositare autonomamente il noto accordo in Federazione che avrebbe svincolato il figlio senza alcun corrispettivo in favore della Società di appartenenza – inducendola poi a formare un atto nullo in forza del quale lo stesso sarebbe stato trasferito temporaneamente, a titolo oneroso e con la fissazione di una cifra per il diritto di riscatto, alla Arnuzzese.

Detto accordo ha determinato il versamento alla US Alessandria dell'importo di € 1.500,00, a mezzo di assegno bancario lasciato in bianco nella parte relativa alla data ed al beneficiario, del quale è stata omessa la registrazione.

In questo frangente si è inserita la condotta del Sig. Puzangara. Lo stesso, in sede di audizione, asserisce di aver ottenuto il gradimento telefonico del Sig. Antico al trasferimento e di aver formalizzato successivamente l'accordo, ma non chiarisce, rimanendo sul vago, le modalità di ufficializzazione e di sottoscrizione dello stesso. Successivamente, nella memoria difensiva, lancia delle accuse precise nei confronti del Ferrero, riferendo che la firma apposta sui documenti del trasferimento del calciatore fu effettuata dalla Sig.ra Lessio sotto precisa richiesta del dirigente Ferrero (dando l'impressione di avere diretta conoscenza delle circostanze), e che la Società Arnuzzese fosse all'oscuro di tutto. Questa Commissione ritiene non credibile tale circostanza tenuto conto che, in vista di un impegno economico che proprio il deferito conferma essere stato esorbitante per la Società, lo stesso abbia inteso concludere l'accordo senza preventivamente conoscere di persona il giovane e si sia limitato ad un semplice contatto telefonico.

Sta di fatto che, comunque, anche a voler ammettere la invocata buona fede, il contegno tenuto dal suo dirigente non si sarebbe ispirato a minimi criteri di diligenza, così integrando comunque gli estremi della violazione contestata.

Relativamente, infine, alla posizione del Sig. Antico, questa Commissione osserva che proprio dalle dichiarazioni dello stesso emerge la sua partecipazione a tornei ed

allenamenti con squadre diverse da quella per la quale era tesserato, così integrandosi la fattispecie allo stesso contestata.

L'accertamento della responsabilità del Sig. Puzangara determina la conseguenziale responsabilità della ACD Arnuzzese.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Puzangara la inibizione per mesi 1 (uno), alla ACD Arnuzzese l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed al Sig. Antico la squalifica per giornate 2 (due).

**(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO PIANESE (già Presidente e legale rappresentante della Soc. US Sanremese Calcio dal 12.10.2005 fino all'agosto del 2007), LUCIO CASTAGNO (Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Carlin's Boys) E DELLE SOCIETA' US SANREMESE CALCIO E ASD CARLIN'S BOYS (nota n. 1042/1389pf07-08/AM/ma dell'11.9.2008)**

Visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di anni uno di inibizione per i dirigenti e 3.000,00 di ammenda per le Società, osserva:

a seguito di segnalazione in data 12 marzo 2007 del Presidente della US Sanremese Calcio, sig. Carlo Barillà, effettuata con lettera indirizzata al Comitato Interregionale e da quest'ultimo trasmessa alla Procura Federale, veniva promossa un'indagine volta ad accertare se – come denunciato dal Barillà – tra l'allora Presidente della US Sanremese Calcio, sig. Giulio Pianese ed il Presidente della ASD Carlin's Boys, sig. Luciano Castagno, fosse stato stretto un accordo per la gestione comune del settore giovanile.

Le indagini ed in particolare le dichiarazioni rese dalle parti interessate consentono di ritenere che in effetti da tempo imprecisato, ma con certezza dall'ottobre 2005 sino all'agosto del 2007 fosse maturata, tra il legali rappresentanti pro-tempore delle due Società, l'intesa di far curare il settore giovanile di entrambi i sodalizi da uno dei due e più specificatamente dalla Società ASD Carlin's Boys.

Tale accordo, si era interrotto, nell'agosto del 2007 allorché a seguito della cessione della US Sanremese Calcio ed altro gruppo sportivo, la nuova dirigenza ne aveva denunciato la validità, provocando in tal modo la reazione della ASD Carlin's Boys che aveva richiesto e preteso i premi di preparazione relativi ai giovani allievi poi tesserati dalla US Sanremese Calcio.

La prova della responsabilità dei deferiti risiede, in primo luogo nelle dichiarazioni ammissive del sig. Giulio Pianese il quale pur affermando di aver agito in buona fede e nell'esclusivo interesse dei giovani, ha ammesso l'esistenza dell'accordo, precisando di essere subentrato in una situazione preesistente che riservava alla Carlin's Boys "la gestione amministrativa nonché sportiva di detto settore con divisione al 50% di tutti i costi e di tutte le entrate".

Le dichiarazioni del Pianese, ribadite in sede di memoria difensiva non lasciano spazio a dubbi.

Tali dichiarazioni sono, inoltre, confortate da ulteriori elementi di significato univoco, quali la restituzione da parte della ASD Carlin's Boys del timbro della US Sanremese con lettera in data 20.08.2007, certamente non rinvenuto per caso nei comuni locali utilizzati da entrambe le Società, come vorrebbe far credere il sig. Castagno o il tesseramento da parte della US Sanremese Calcio di un nutrito numero di giovani provenienti dalla ASD Carlin's Boys.



All'accertata responsabilità dei sigg. Lucio Castagno e Giulio Pianese consegue la responsabilità delle Società ASD Carlin's Boys e US Sanremese Calcio.

La responsabilità di quest'ultima deve essere affermata, anche se gli illeciti sono stati realizzati nel corso della precedente gestione. Può, tuttavia, tenersi conto del buon comportamento della nuova dirigenza, nella determinazione della sanzione da infliggere così come deve tenersi conto del comportamento del sig. Pianese che ha lealmente riconosciuto l'esistenza dell'accordo,

PQM

Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Lucio Castagno l'inibizione per la durata di anni 1(uno), all'ADS Carlin's Boys l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), al sig. Giulio Pianese l'inibizione per la durata di mesi 6 (sei) ed alla US Sanremese Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 10 dicembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete